

ACCORDO PER TIPIZZAZIONE CONTRATTO DI COMMISSIONE

ex art 17, comma 2, legge 27/2012

Il giorno 12 dicembre 2018, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, in Roma, le Parti come di seguito evidenziate:

Unione Petrolifera, rappresentata da:

Claudio Spinaci, Marina Barbanti, Massimiliano Giannocco
in rappresentanza dei titolari di autorizzazione/concessione

e

Figisc/Anisa Confcommercio, rappresentata da:

Maurizio Micheli, Stefano Cantarelli, Bruno Bearsi, Gianfranco Di Bellonia;

Fegica Cisl, rappresentata da:

Roberto Di Vincenzo, Roberto Timpani, Fabrizio Zaino, Gilberto Corsini, Alessandro Zavalloni;

Faib Confesercenti, rappresentata da:

Martino Landi, Antonio Lucchesi, Gaetano Pergamo, Antonio Ciavattini;

in rappresentanza delle organizzazioni dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale

hanno definito quanto segue in applicazione di quanto disposto dal comma 12 dell'art. 28 del DL 6 luglio 2011, n. 38, convertito con modifica della legge 15 luglio 2011, n. 111, così come sostituito dall'art. 17, comma 2, della legge 27/2012.

In particolare, le Parti hanno provveduto alle definizioni negoziali dello schema di tipologia contrattuale di commissione (v. all. 1/impianto di rete ordinaria e 2/area di servizio autostradale e assimilabili) per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura, quale loro possibile alternativa.

Lo schema di contratto di commissione viene differenziato per l'impianto di rete ordinaria (allegato 1) e per l'area di servizio autostradale o assimilabile (allegato 2), anche in funzione dei differenti contesti cui sono soggetti.

In ragione dell'evoluzione del contesto normativo, allo scadere delle sub-concessioni dei contratti di comodato rinnovati ai sensi del Decreto Interministeriale del 7 agosto 2015, le parti si impegnano a negoziare un eventuale nuovo schema di contratto per la viabilità autostradale.

Il contratto di commissione di cui allo schema contenuto nei suddetti allegati potrà essere adottato solo per effetto del suo necessario e preventivo recepimento con Accordi aziendali di secondo livello tra ciascun titolare di autorizzazione/concessione e le Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentate a livello nazionale, sottoscritti secondo quanto previsto dall'art.19, comma 3, della legge 57/2001, con i quali, oltre al resto, dovranno

essere definiti anche tutti gli altri aspetti di maggior dettaglio tra cui, secondo quanto previsto dallo schema contenuto nei suddetti allegati, condizioni eque e non discriminatorie.


Le Parti, nell'impegnarsi a depositare al Ministero dello sviluppo economico il presente Accordo completo degli allegati, si danno reciprocamente atto e riconoscono la validità ex art. 17, comma 2, della Legge 27/2012 di quanto in questa sede definito, nonché, conseguentemente, la nullità in fatto ed in diritto di ogni pattuizione contraria a quanto disposto con il presente Accordo, salvo quanto previsto a livello di Accordi aziendali, il cui contenuto comunque non potrà essere contrario a quanto previsto nel medesimo presente Accordo.

Tenuto conto delle novità introdotte con il presente Accordo, nonché dell'evoluzione di cui è stato oggetto ogni aspetto del mercato della distribuzione carburanti e, in particolare, la conduzione degli impianti della rete distributiva, le Parti condividono che con la sottoscrizione degli Accordi aziendali di secondo livello suddetti vengano istituiti presso ciascun titolare di autorizzazione/concessione "organismi bilaterali" formati pariteticamente da rappresentanti del medesimo suddetto titolare e di ciascuna delle organizzazioni dei gestori sottoscrittrici del presente Accordo, per verificare periodicamente eventuali criticità ed opportunità legate all'esecuzione della tipologia contrattuale di commissione. All'organismo bilaterale, in sede di Accordo aziendale, potranno anche essere attribuiti compiti quali, a titolo di esempio, la gestione di attività di formazione professionale e di aggiornamento in ordine alla normativa di settore per i gestori della rete di marchio; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dagli Accordi aziendali di riferimento.


Unione Petrolifera



Figisc/Anisa Confcommercio



Fegica Cisl



Faib Confesercenti



ALLEGATO 1.

SCHEMA DI CONTRATTO DI COMMISSIONE – IMPIANTO RETE ORDINARIA.

1. AMBITO D'APPLICAZIONE

La presente tipologia contrattuale è applicabile solo per effetto del suo necessario e preventivo recepimento con Accordi aziendali di secondo livello tra ciascun titolare di autorizzazione/concessione e le Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentate a livello nazionale, sottoscritti secondo quanto previsto dall'art.19, comma 3, della legge 57/2001, con i quali, oltre al resto, dovranno essere definiti anche tutti gli altri aspetti di maggior dettaglio.

2. NATURA DEL CONTRATTO

Il contratto di Commissione rappresenta una fattispecie contrattuale negoziata nel rispetto del presente schema depositato presso il Ministero dello sviluppo economico, in applicazione della previsione di cui all'art. 17 della L. 27/2012.

Tale tipologia contrattuale, ai sensi della già citata L. 27/2012, viene introdotta in aggiunta come possibile alternativa agli attuali contratti di comodato e fornitura, quale alternativa alla combinazione di entrambi, per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti posti lungo la viabilità stradale ordinaria.

3. PARTI DEL CONTRATTO

Committente: il titolare dell'autorizzazione di un punto vendita destinato alla distribuzione dei carburanti, quale complesso di beni (attrezzature, impianti, infrastrutture e pertinenze) unitariamente e funzionalmente organizzato per la vendita in esclusiva dei carburanti e, se previsto, lubrificanti e additivi, forniti dalla stessa Committente e/o da ditte da essa incaricate.

Commissionario: il soggetto in possesso delle qualità morali e capacità economiche, tecniche e imprenditoriali necessarie, che ha dichiarato la propria intenzione di vendere in nome proprio e per conto della Committente, sul punto vendita di proprietà o comunque nella disponibilità della Committente, i carburanti e, se previsto, lubrificanti ed additivi forniti in esclusiva dalla stessa Committente e/o da ditte da essa incaricate.

4. OGGETTO DEL CONTRATTO

In forza del contratto di Commissione, il Commissionario si impegna a vendere in nome proprio e per conto della Committente, carburanti e, se richiesto, lubrificanti ed additivi forniti in esclusiva dalla stessa Committente e/o da ditte da essa incaricate.

Al fine di consentire il pieno ed efficace espletamento del mandato senza rappresentanza conferito al Commissionario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1719 cod. civ. ("Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato"), il contratto di Commissione prevede l'affidamento in uso gratuito del complesso dei beni necessari all'espletamento dell'incarico con la contestuale assunzione in capo al Commissionario della custodia di quanto affidatogli ai sensi dell'art. 1718 del codice civile.

La concessione della detenzione del punto vendita a titolo gratuito è meramente funzionale e accessoria al mandato senza rappresentanza con il Commissionario, del quale costituisce parte integrante.



Il Commissionario è tenuto ad adempiere agli obblighi di custodia dei carburanti e, se previsto, lubrificanti ed additivi presso il punto vendita ai sensi e per gli effetti dell'art. 1718 cod. civ. con la diligenza di cui all'art. 1176 cod. civ..

La Committente assicura al Commissionario condizioni contrattuali eque e non discriminatorie tra gli impianti della Committente, tenuto conto delle specificità anche gestionali del punto vendita, per competere nel mercato di riferimento, così come previsto all'art. 17, comma 2, della L. 27/2012, anche sulla base di quanto concordato negli Accordi aziendali.

La Committente si impegna a rifornire il punto vendita con prodotti per i quali siano stati assolti tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali previsti in materia. Detti prodotti dovranno essere altresì conformi alle specifiche previste dalle direttive europee e dalle normative nazionali in tema di qualità dei carburanti e impatto ambientale.

5. DIVIETO DI CONCORRENZA E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Commissionario si obbliga a vendere i carburanti e, se previsto, lubrificanti e additivi forniti in esclusiva dalla Committente e/o da ditte da essa incaricate.

E' fatto salvo ed impregiudicato il diritto della Committente a vendere, sia direttamente che indirettamente, i medesimi prodotti oggetto del contratto in altri punti vendita, anche interferenti e/o concorrenti con il punto vendita oggetto di Commissione.

Il Commissionario sarà tenuto ad utilizzare i documenti e le informazioni ricevute dalla Committente al solo ed esclusivo fine di svolgere le attività oggetto del contratto, anche secondo quanto definito negli Accordi aziendali.

6. SALVAGUARDIA DEL MARCHIO E TENUTA DELL'IMPIANTO

Il Commissionario prende atto che il punto vendita affidatogli in custodia per l'esecuzione del rapporto di commissione è contraddistinto con marchio della Committente o con il marchio o i marchi di società indicate dalla Committente per l'esclusiva vendita e commercializzazione di prodotti della Committente.

Nei contratti di Commissione saranno previste adeguate clausole per la disciplina dell'uso dei segni distintivi della Committente e la tutela dei medesimi.

Con riferimento alla tenuta del punto vendita, il Commissionario assumerà, tra gli altri, l'impegno di:

- a) custodire il punto vendita e svolgere le relative attività ad esso connesse con diligenza e correttezza nel rispetto delle norme e astenendosi dal porre in essere atti che possano pregiudicarne la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza;
- b) non apportare modifiche e/o manomissioni alle infrastrutture, apparecchiature, attrezzature ed impianti del punto vendita;
- c) non alterare o rimuovere i sigilli apposti sulle apparecchiature, beni e attrezzature del punto vendita;
- d) non installare nel punto vendita, nuove infrastrutture, apparecchiature, attrezzature e/o impianti, nonché scritte e/o insegne pubblicitarie di qualsivoglia genere;
- e) non svolgere presso il punto vendita, senza il preventivo consenso della Committente, attività diverse dalla vendita di prodotti petroliferi alla clientela;
- f) far osservare le disposizioni che precedono e gli obblighi previsti dal singolo contratto di Commissione dal personale e/o dagli addetti di cui eventualmente si avvarrà nell'esercizio del mandato e nella conduzione del punto vendita;
- g) a vigilare affinché i terzi non violino tutte le predette disposizioni;

h) ad indossare la divisa indicata dalla Committente.

Ulteriori o diversi impegni saranno previsti attraverso gli Accordi aziendali.

7. CUSTODIA DEI PRODOTTI

Il Commissionario assume la custodia dei prodotti di proprietà della Committente oggetto del mandato a vendere depositati presso il punto vendita, obbligandosi ad adottare la massima diligenza anche ai fini della loro conservazione ed erogazione. A garanzia del corretto adempimento di tali obbligazioni, il Commissionario dovrà stipulare, a favore della Committente, idonea garanzia bancaria o, se previsto dalla Committente, altri strumenti di garanzia sempre autonomi ed a prima richiesta, rilasciati da primario istituto di credito o primaria compagnia di assicurazione, sino alla concorrenza di un importo i cui criteri di definizione ed eventuale adeguamento nel corso del tempo sono convenuti negli Accordi aziendali.

Le caratteristiche dei prodotti dalla Committente depositati presso il Commissionario non potranno da questi o dal personale da lui dipendente essere mutate o alterate.

Il Commissionario si obbliga inoltre alla immediata segnalazione alla Committente di ogni fatto connesso alla custodia dei prodotti che possa arrecare un danno alla Committente e/o a terzi.

8. PRINCIPALI OBBLIGI DELLA COMMITTENTE

a) Consegnare al Commissionario, ed in contraddittorio con esso, il punto vendita inteso quale complesso unitario e funzionalmente organizzato di beni (attrezzature, impianti, infrastrutture e pertinenze), garantendone la piena conformità dello stesso alle disposizioni della normativa vigente, oltreché la sua idoneità all'attività a cui è destinato.

b) Corrispondere al Commissionario le provvigioni concordate attraverso la definizione di Accordi aziendali, ivi comprese quelle relative all'accantonamento di fine gestione, nei termini contenuti negli Accordi collettivi di categoria.

c) Comunicare in modo puntuale al Commissionario i prezzi e le condizioni di vendita al pubblico dei Prodotti oggetto di mandato a vendere secondo le modalità definite negli Accordi aziendali.

d) Mantenere regolarmente rifornito, a propria cura e spese, il punto vendita, in modo da consentire al Commissionario di espletare continuativamente il mandato a vendere, fatti salvi i casi di mancato rifornimento del punto vendita per cause di forza maggiore.

e) Mantenere a proprio rischio e spese le scorte di prodotti presso il punto vendita, fatti salvi il dolo e la colpa del Commissionario per violazione degli obblighi di custodia e conservazione su di esso gravanti.

f) A fronte della pronta segnalazione da parte del Commissionario eseguire con tempestività, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del punto vendita inteso quale complesso unitario e funzionalmente organizzato di beni (attrezzature, impianti, infrastrutture e pertinenze), necessari al fine di consentire al Commissionario stesso di espletare stabilmente e con continuità il mandato a vendere, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riguardo a quelle in tema di salute, sicurezza e ambiente.

g) Assumere la responsabilità nei confronti dei terzi per eventuali danni causati dai prodotti venduti, fatti salvi i casi di dolo o colpa del Commissionario.

h) Sostenere i rischi commerciali e finanziari dell'attività del punto vendita con esclusione di quelli derivanti dalla prestazione dell'autonoma e imprenditoriale attività del Commissionario.



9. PRINCIPALI OBBLIGHI DEL COMMISSIONARIO

- a) Effettuare il versamento alla Committente del ricavato di tutte le vendite effettuate, nel rispetto delle modalità concordate attraverso la definizione di Accordi aziendali tra i titolari di autorizzazione e le associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
- b) Adoperarsi attivamente attraverso la tempestiva segnalazione alla Committente degli ordinativi dei prodotti necessari affinché il punto vendita sia mantenuto regolarmente rifornito, nel rispetto delle modalità indicate dalla Committente.
- c) Adempiere a tutti gli obblighi di legge, anche regolamentari, in materia fiscale, ambientale, giuslavoristica e di sicurezza, specificatamente correlati a tutti gli aspetti dell'attività esercitata dal Commissionario oggetto del presente contratto.
- d) Il Commissionario non deve alterare o manomettere i sigilli metrici e deve segnalare immediatamente alla Committente ogni eventuale motivato dubbio sul regolare funzionamento degli strumenti metrici.
- e) Effettuare la vendita in esclusiva dei prodotti della Committente al prezzo comunicato da quest'ultima.
- f) Custodire il punto vendita inteso quale complesso unitario e funzionalmente organizzato di beni (attrezzature, impianti, infrastrutture e pertinenze), segnalando immediatamente alla Committente ogni eventuale motivato dubbio sul loro regolare funzionamento, nonché i prodotti della Committente ivi presenti, con la diligenza di cui all'art. 1176 cod. civ., nonché nel rispetto delle normative applicabili con particolare ma non esclusivo riguardo alle normative in materia ambientale, fiscale, salute e sicurezza del lavoro.
- g) Custodire i carburanti e, se richiesto, i lubrificanti e gli additivi presso il punto vendita anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1718 cod. civ.
- h) Rispettare tutte le normative, ivi incluse quelle in materia fiscale, ambientale e di sicurezza, correlate all'attività esercitata sul punto vendita ed in particolare al deposito ed alla vendita dei carburanti.
- i) Svolgere professionalmente sotto la propria esclusiva responsabilità tutte le attività funzionali alla corretta esecuzione del mandato.
- j) Il Commissionario non può concedere sconti, dilazioni di pagamento e/o abbuoni nello svolgimento del mandato a carico della Committente, ferma restando la possibilità del Commissionario stesso di variare, solo in riduzione, i prezzi comunicati con oneri a proprio carico, come previsto al successivo art. 11, lett. j).

10. DURATA DEL CONTRATTO - RECESSO ANTICIPATO DELLA COMMITTENTE

La durata del contratto di Commissione è pari ad anni 6.

Durante i primi sei mesi di durata del contratto di commissione, riconosciuto e considerato ad ogni effetto come periodo di prova, sia la Committente che il Commissionario potranno recedere dal contratto mediante invio di raccomandata A/R con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso rispetto al previsto recesso.

La comunicazione di recesso, durante il periodo di prova di cui sopra, non avrà necessità di motivazione e non comporta il riconoscimento di alcuna indennità.

Non è previsto alcun periodo di prova nel caso il Commissionario avesse, prima della stipula del Contratto di Commissione, un rapporto contrattuale di gestione ad altro e diverso titolo con la Committente relativo al medesimo punto vendita.

Al termine del contratto o in caso di recesso o risoluzione anticipata e, più in generale, in ogni ipotesi di sua cessazione, il Commissionario dovrà restituire immediatamente alla Committente il punto vendita libero da persone e cose di proprietà del Commissionario stesso. Con efficacia a partire dal primo giorno del quarto anno contrattuale e così sino alla scadenza del contratto, le parti possono, con un preavviso di almeno 120 giorni, anche antecedenti al quarto anno, recedere anticipatamente dal contratto.

Il recesso anticipato non necessita di motivazione alcuna.

Esclusivamente nel caso di recesso anticipato, alla Commissionaria dovrà essere riconosciuto a titolo di indennizzo un importo forfetario definito, in funzione di criteri oggettivi, attraverso gli Accordi aziendali.

11. CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Le Parti convengono che il Contratto di Commissione si risolverà espressamente ai sensi dell'art. 1456 C.C. al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- a) inadempimento dell'obbligo del Commissionario del versamento del ricavato delle vendite dei prodotti effettuate per conto della Committente;
- b) violazione da parte del Commissionario del divieto di concorrenza o dell'obbligo di esclusiva;
- c) comprovata alterazione/manipolazione del Commissionario, con intenti fraudolenti, dei prodotti oggetto del presente Contratto;
- d) manomissione fraudolenta dei sigilli e di ogni strumento di misurazione rilevata da organi di polizia giudiziaria;
- e) ripetuta violazione, contestata dalla Committente, di disposizioni di legge, decreti e normative che possano determinare, in modo certo ed univoco, danni alla Committente stessa;
- f) rimozione, alterazione ed illecita apposizione o utilizzo dei segni distintivi del marchio della Committente;
- g) cessione del Contratto o modifica della titolarità del Commissionario;
- h) chiusura del punto vendita, fatti salvi casi avvenuti a causa di motivi di forza maggiore;
- i) reiterata inadeguata custodia dei beni necessari all'espletamento dell'incarico, di cui all'oggetto del contratto, che determina pregiudizio ai beni stessi e all'incasso;
- j) mancata applicazione dei prezzi e delle condizioni di vendita al pubblico dei prodotti comunicati dalla Committente, ferma restando la possibilità del Commissionario di variare solo in riduzione i prezzi comunicati con oneri a proprio carico;
- k) mancato rilascio delle garanzie o cessazione dell'efficacia delle garanzie senza preventiva autorizzazione della Committente o loro sostituzione con nuove garanzie, secondo quanto definito negli Accordi aziendali necessari per il recepimento del presente schema;
- l) il venire meno, da parte del Commissionario, dei requisiti di onorabilità, secondo quanto definito negli Accordi aziendali.

Ulteriori o diverse clausole risolutive espresse saranno previste attraverso gli Accordi aziendali.

12. RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Il Commissionario assume l'onere delle sole spese relative all'esercizio della propria attività quali, a titolo di esempio, quelle relative a:



- a) utenze per energia elettrica, illuminazione e forza elettromotrice (con esplicita esclusione di quelle necessarie alla distribuzione di metano eventualmente presente sul punto vendita), acqua e linee per telecomunicazioni;
- b) asporto e smaltimento a termini di legge dei rifiuti prodotti con l'esercizio della propria attività;
- c) personale dipendente eventualmente necessario all'esercizio dell'attività;
- d) acquisizione delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio del commercio.

Sono a carico della Committente le spese, imposte e oneri relativi all'esercizio dell'impianto quali, a titolo di esempio, quelli relativi a:

- a) eventuali canoni di locazione degli immobili o tasse per l'occupazione dell'area pubblica in cui l'impianto insiste;
- b) insegne pubblicitarie, passi carrabili e pedonali;
- c) allacciamento delle fognature e smaltimento di acque reflue di piazzale;
- d) certificazione e verifica metrologica degli strumenti di misura destinati alla distribuzione dei carburanti;
- e) l'utenza per energia elettrica, illuminazione e forza elettromotrice necessaria alla distribuzione di metano eventualmente presente sul punto vendita;

13. GARANZIE

Oltre quella di cui al precedente punto 7, il Commissionario dovrà stipulare, a favore della Committente, idonea garanzia bancaria o, se previsto dalla Committente, altri strumenti di garanzia, sempre autonomi ed a prima richiesta, rilasciati da primario istituto di credito o primaria compagnia di assicurazione, a garanzia della puntuale esecuzione dell'obbligo di riversare il ricavato delle vendite dei prodotti oggetto del presente Contratto, anche in caso di smarrimento, furto e/o rapina del ricavato delle vendite, sino alla concorrenza di un importo i cui criteri per la definizione ed eventuale adeguamento nel corso del tempo sono convenuti negli Accordi aziendali.

14. LICENZE

Alla scadenza del presente contratto o, in caso di recesso o di risoluzione anticipata, alla data del recesso o della risoluzione anticipata, il Commissionario riconsegnerà al competente Ufficio Tecnico di Finanza la licenza fiscale in originale se allo stesso intestata.

15. MODIFICHE

Tenuto conto del quadro normativo da cui trae origine e legittimità, qualunque modifica di quanto previsto alla presente tipologia contrattuale, salvo quanto disciplinato negli Accordi aziendali di cui al successivo articolo 16, potrà essere introdotta solo ed esclusivamente attraverso la sottoscrizione di un apposito Accordo sottoscritto a livello nazionale tra Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale e titolari di autorizzazione e/o concessione, a pena di nullità secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

16. CONDIZIONI PER APPLICAZIONE SCHEMA CONTRATTO

La presente tipologia contrattuale è applicabile, previa la necessaria e preventiva definizione attraverso gli Accordi aziendali degli aspetti di maggior dettaglio costituiti almeno dai seguenti elementi:

- a) i criteri per la determinazione della provvigione nonché di eventuali ulteriori riconoscimenti economici da riconoscersi a favore della Commissionaria per la vendita dei prodotti oggetto del Contratto;
- b) le modalità con le quali la Commissionaria dovrà effettuare il versamento del ricavato delle vendite dei prodotti a favore della Committente;
- c) la ripartizione delle spese;
- d) i criteri per la definizione e l'eventuale adeguamento nel corso del tempo di una garanzia bancaria o eventualmente, se previsto dalla Committente, assicurativa sempre autonoma ed a prima richiesta, rilasciata da primario istituto di credito o primaria compagnia di assicurazione, a garanzia del puntuale versamento da parte della Commissionaria del ricavato delle vendite dei prodotti a favore della Committente;
- e) l'inserimento eventuale di nuove e diverse clausole risolutive espresse oltre quelle previste nello schema contrattuale;
- f) i criteri secondo cui calcolare l'importo forfetario da riconoscersi alla Commissionaria a titolo di indennizzo nel caso di recesso anticipato dal contratto, a partire dal quarto anno;
- g) le disposizioni discendenti dalla normativa antimafia e anticorruzione, nonché quelle riguardanti il codice etico aziendale e le responsabilità amministrative.

Gli aspetti di maggior dettaglio del presente schema contrattuale, come sopra meglio specificati, saranno definiti attraverso Accordi sottoscritti secondo quanto previsto dall'art. 19 della Legge 57/2001 tra ciascun titolare di autorizzazione/concessione e le Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale (Accordi aziendali). Di tali Accordi aziendali le parti firmatarie devono dare comunicazione congiunta alla Direzione competente del Ministero Sviluppo Economico.

Fermo restando quanto sopra, è facoltà, nell'ambito degli Accordi aziendali, definire anche aspetti specifici attinenti, in particolare, all'affidamento in uso gratuito delle attrezzature.



ALLEGATO 2.

SCHEMA DI CONTRATTO DI COMMISSIONE - ADS RETE AUTOSTRADALE.

1. AMBITO D'APPLICAZIONE

La presente tipologia contrattuale è applicabile, anche nell'ambito dell'applicazione del Decreto Interministeriale MIT-MiSE del 7 agosto 2015, solo per effetto del suo necessario e preventivo recepimento con Accordi aziendali di secondo livello tra ciascun titolare di subconcessione/affidatario dei servizi e le Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sottoscritti secondo quanto previsto dall'art.19, comma 3, della legge 57/2001, con i quali, oltre al resto, dovranno essere definiti anche tutti gli altri aspetti di maggior dettaglio.

2. NATURA DEL CONTRATTO

Il contratto di Commissione rappresenta una fattispecie contrattuale negoziata nel rispetto dello schema depositato presso il Ministero dello sviluppo economico, in applicazione della previsione di cui all'art. 17 della L. 27/2012.

Tale fattispecie contrattuale, ai sensi della già citata L. 27/2012 e del già citato Decreto Interministeriale MIT-MiSE del 7 agosto 2015, viene introdotta come possibile alternativa al solo contratto di fornitura per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti posti lungo la viabilità autostradale e ad essa assimilabile.

Detta fattispecie contrattuale sarà funzionalmente collegata al contratto di affidamento in uso gratuito del complesso dei beni necessari all'espletamento dell'incarico, già disciplinato dalla vigente normativa.

In caso di preesistente contratto di affidamento in uso gratuito del complesso dei beni necessari, le condizioni e le clausole di cui al presente schema di contratto di commissione sostituiscono eventuali condizioni e clausole incompatibili con lo stesso.

3. PARTI DEL CONTRATTO

Committente: il titolare della subconcessione/affidatario dei servizi dell'area di servizio autostradale destinata alla distribuzione dei carburanti, quale complesso di beni (attrezzature, impianti, infrastrutture e pertinenze) unitariamente e funzionalmente organizzato per la vendita in esclusiva dei carburanti e, se previsto, lubrificanti e additivi, forniti dalla stessa Committente e/o da ditte da essa incaricate.

Commissionario: il soggetto in possesso delle qualità morali e capacità economiche, tecniche e imprenditoriali necessarie, che ha dichiarato la propria intenzione di vendere in nome proprio e per conto della Committente, sull'area di servizio autostradale nella disponibilità della Committente, i carburanti e, se previsto, lubrificanti ed additivi forniti in esclusiva dalla stessa Committente e/o da ditte da essa incaricate.

4. OGGETTO DEL CONTRATTO

In forza del contratto di Commissione, il Commissionario si impegna a vendere in nome proprio e per conto della Committente, carburanti e, se richiesto, lubrificanti ed additivi forniti in esclusiva dalla stessa Committente e/o da ditte da essa incaricate.

Al fine di consentire il pieno ed efficace espletamento del mandato senza rappresentanza conferito al Commissionario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1719 cod. civ. ("Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato"), il contratto di Commissione è obbligatoriamente collegato ad un contratto di affidamento in uso gratuito del complesso dei beni necessari all'espletamento dell'incarico, disciplinato dalla vigente normativa.

Il Commissionario è tenuto ad adempiere agli obblighi di custodia dei carburanti e, se previsto, lubrificanti ed additivi presso il punto vendita ai sensi e per gli effetti dell'art. 1718 cod. civ. con la diligenza di cui all'art. 1176 cod. civ.

La Committente, tenuto conto delle specificità anche gestionali del punto vendita e con la condivisa finalità di operare in modo sinergico per il comune perseguimento dei migliori risultati commerciali possibili ed ottenere la sostenibilità dei costi unitamente ad un equo ritorno economico, assicura al Commissionario condizioni contrattuali eque e non discriminatorie tra gli impianti della Committente, per competere nel mercato di riferimento, così come previsto all'art. 17, comma 2, della L. 27/2012, anche sulla base di quanto concordato negli Accordi aziendali.

La Committente si impegna a rifornire il punto vendita con prodotti per i quali siano stati assolti tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali previsti in materia. Detti prodotti dovranno essere altresì conformi alle specifiche previste dalle direttive europee e dalle normative nazionali in tema di qualità dei carburanti e impatto ambientale

5. DIVIETO DI CONCORRENZA E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Commissionario si obbliga a vendere i carburanti e, se previsto, lubrificanti e additivi forniti in esclusiva dalla Committente e/o da ditte da essa incaricate.

E' fatto salvo ed impregiudicato il diritto della Committente a vendere, sia direttamente che indirettamente, i medesimi prodotti oggetto del contratto in altri punti vendita, anche interferenti e/o concorrenti con il punto vendita oggetto di Commissione.

Il Commissionario sarà tenuto ad utilizzare i documenti e le informazioni ricevute dalla Committente al solo ed esclusivo fine di svolgere le attività oggetto del contratto, anche secondo quanto definito negli Accordi aziendali.


6. SALVAGUARDIA DEL MARCHIO E TENUTA DELL'IMPIANTO

Il Commissionario prende atto che il punto vendita affidatogli in custodia per l'esecuzione del rapporto di commissione è contraddistinto con marchio della Committente o con il marchio o i marchi di società indicate dalla Committente per l'esclusiva vendita e commercializzazione di prodotti della Committente.

Nei contratti di Commissione saranno previste adeguate clausole per la disciplina dell'uso dei segni distintivi della Committente e la tutela dei medesimi.

Con riferimento alla tenuta del punto vendita, il Commissionario assumerà, tra gli altri, l'impegno di:

a) custodire il punto vendita e svolgere le relative attività ad esso connesse con diligenza e correttezza nel rispetto delle norme e astenendosi dal porre in essere atti che possano pregiudicarne la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza;



- b) non apportare modifiche e/o manomissioni alle infrastrutture, apparecchiature, attrezzature ed impianti del punto vendita;
 - c) non alterare o rimuovere i sigilli apposti sulle apparecchiature, beni e attrezzature del punto vendita;
 - d) non installare nel punto vendita nuove infrastrutture, apparecchiature, attrezzature e/o impianti, nonché scritte e/o insegne pubblicitarie di qualsivoglia genere;
 - e) non svolgere presso il punto vendita, senza il preventivo consenso della Committente, attività diverse dalla vendita di prodotti petroliferi alla clientela;
 - f) far osservare le disposizioni che precedono e gli obblighi previsti dal singolo contratto di Commissione dal personale e/o dagli addetti di cui eventualmente si avvarrà nell'esercizio del mandato e nella conduzione del punto vendita;
 - g) a vigilare affinché i terzi non violino tutte le predette disposizioni;
 - h) ad indossare la divisa indicata dalla Committente.
- Ulteriori o diversi impegni saranno previsti attraverso gli Accordi aziendali.

7. CUSTODIA DEI PRODOTTI

Il Commissionario assume la custodia dei prodotti di proprietà della Committente oggetto del mandato a vendere depositati presso il punto vendita, obbligandosi ad adottare la massima diligenza anche ai fini della loro conservazione ed erogazione.

A garanzia del corretto adempimento di tali obbligazioni, il Commissionario dovrà stipulare, a favore della Committente, idonea garanzia bancaria o, se previsto dalla Committente, altri strumenti di garanzia sempre autonomi ed a prima richiesta, rilasciati da primario istituto di credito o primaria compagnia di assicurazione, sino alla concorrenza di un importo i cui criteri di definizione ed eventuale adeguamento nel corso del tempo saranno convenuti negli Accordi aziendali.

Le caratteristiche dei prodotti dalla Committente depositati presso il Commissionario non potranno da questi o dal personale da lui dipendente essere mutate o alterate.

Il Commissionario si obbliga inoltre alla immediata segnalazione alla Committente di ogni fatto connesso alla custodia dei prodotti che possa arrecare un danno alla Committente e/o a terzi.

8. PRINCIPALI OBBLIGHI DELLA COMMITTENTE

- a) Consegnare al Commissionario, ed in contraddittorio con esso, il punto vendita inteso quale complesso unitario e funzionalmente organizzato di beni (attrezzature, impianti, infrastrutture e pertinenze), garantendone la piena conformità dello stesso alle disposizioni della normativa vigente, oltreché la sua idoneità all'attività a cui è destinato.
- b) Corrispondere al Commissionario le provvigioni concordate attraverso la definizione di Accordi aziendali, ivi comprese quelle relative all'accantonamento di fine gestione, nei termini contenuti negli Accordi collettivi di categoria.
- c) Comunicare in modo puntuale al Commissionario i prezzi e le condizioni di vendita al pubblico dei Prodotti oggetto di mandato a vendere secondo le modalità definite negli Accordi aziendali.
- d) Mantenere regolarmente rifornito, a propria cura e spese, il punto vendita, in modo da consentire al Commissionario di espletare continuativamente il mandato a vendere, fatti salvi i casi di mancato rifornimento del punto vendita per cause di forza maggiore.

e) Mantenere a proprio rischio e spese le scorte di prodotti presso il punto vendita, fatti salvi il dolo e la colpa del Commissionario per violazione degli obblighi di custodia e conservazione su di esso gravanti.

f) A fronte della pronta segnalazione da parte del Commissionario eseguire con tempestività, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del punto vendita inteso quale complesso unitario e funzionalmente organizzato di beni (attrezzature, impianti, infrastrutture e pertinenze), necessari al fine di consentire al Commissionario stesso di espletare stabilmente e con continuità il mandato a vendere, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riguardo a quelle in tema di salute, sicurezza e ambiente.

g) Assumere la responsabilità nei confronti dei terzi per eventuali danni causati dai prodotti venduti, fatti salvi i casi di dolo o colpa del Commissionario.

h) Sostenere i rischi commerciali e finanziari dell'attività del punto vendita con esclusione di quelli derivanti dalla prestazione dell'autonoma e imprenditoriale attività del Commissionario.

9. PRINCIPALI OBBLIGHI DEL COMMISSIONARIO

a) Effettuare il versamento alla Committente del ricavato di tutte le vendite effettuate, nel rispetto delle modalità concordate attraverso la definizione di Accordi aziendali tra i titolari di subconcessione/affidatari dei servizi e le Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

b) Adoperarsi attivamente attraverso la tempestiva segnalazione alla Committente degli ordinativi dei prodotti necessari affinché il punto vendita sia mantenuto regolarmente rifornito, nel rispetto delle modalità indicate dalla Committente.

c) Adempiere a tutti gli obblighi di legge, anche regolamentari, in materia fiscale, ambientale, giuslavoristica e di sicurezza, specificatamente correlati a tutti gli aspetti dell'attività esercitata dal Commissionario oggetto del presente contratto.

d) Il Commissionario non deve alterare o manomettere i sigilli metrici e deve segnalare immediatamente alla Committente ogni eventuale motivato dubbio sul regolare funzionamento degli strumenti metrici.

e) Effettuare la vendita in esclusiva dei prodotti della Committente al prezzo comunicato da quest'ultima.

f) Custodire il punto vendita inteso quale complesso unitario e funzionalmente organizzato di beni (attrezzature, impianti, infrastrutture e pertinenze), segnalando immediatamente alla Committente ogni eventuale motivato dubbio sul loro regolare funzionamento, nonché i prodotti della Committente ivi presenti, con la diligenza di cui all'art. 1176 cod. civ., nonché nel rispetto delle normative applicabili con particolare ma non esclusivo riguardo alle normative in materia ambientale, fiscale, salute e sicurezza del lavoro.

g) Custodire i carburanti e, se richiesto, i lubrificanti e gli additivi presso il punto vendita anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1718 cod. civ.

h) Rispettare tutte le normative, ivi incluse quelle in materia fiscale, ambientale e di sicurezza, correlate all'attività esercitata sul punto vendita ed in particolare alla custodia ed alla vendita dei carburanti.

i) Svolgere professionalmente sotto la propria esclusiva responsabilità tutte le attività funzionali alla corretta esecuzione del mandato.



j) Il Commissionario non può concedere sconti, dilazioni di pagamento e/o abbuoni nello svolgimento del mandato a carico della Committente, ferma restando la possibilità del Commissionario stesso di variare, solo in riduzione, i prezzi comunicati con oneri a proprio carico, come previsto al successivo art. 11, lett. j).

k) Il Commissionario si impegna ad osservare tutti gli obblighi e gli impegni, in quanto non in contrasto con la normativa vigente e con le leggi speciali di settore derivanti dalla Convenzione stipulata dalla Committente con il Concessionario autostradale in relazione allo svolgimento della propria attività.

10. DURATA DEL CONTRATTO - RECESSO ANTICIPATO DELLA COMMITTENTE

La durata del contratto di Commissione è collegata a quella del contratto di affidamento in uso gratuito del complesso dei beni necessari all'espletamento dell'incarico disciplinato dalla vigente normativa.

Previa sussistenza delle condizioni specifiche, preventivamente definite a livello di accordo aziendale, la Committente e/o il Commissionario, quest'ultimo tramite le Associazioni di categoria, possono azionare la procedura (preventivamente concordata) finalizzata al recesso dal contratto di Commissione a favore di un contratto di fornitura in esclusiva in collegamento funzionale con il già previsto contratto di affidamento in uso gratuito.

Le condizioni specifiche di cui sopra, preventivamente definite a livello di accordo aziendale, saranno oggetto di valutazione nell'ambito dell'organismo bilaterale, da disciplinarsi e costituirsi contestualmente all'Accordo per la tipizzazione del contratto di Commissione ex art 17, comma 2, della Legge 27/2012 e di esso facente parte integrante.

In caso di comprovata e condivisa sussistenza delle predette condizioni da parte dell'organismo bilaterale ed in mancanza di un accordo tra le parti volto a modificare consensualmente in modo risolutivo le medesime condizioni che hanno motivato l'avvio della suddetta procedura, sarà formalizzato il recesso dal contratto di commissione con contestuale sostituzione di quest'ultimo con il contratto di fornitura in esclusiva.

Detto contratto di fornitura in esclusiva sarà comunque collegato, anche in relazione al termine di scadenza, al già citato contratto di affidamento in uso gratuito del complesso dei beni necessari all'espletamento dell'incarico e si baserà sulle condizioni economiche-normative per la fornitura in esclusiva precedentemente indicate negli accordi aziendali in cui sono state definite le condizioni specifiche per azionare la procedura finalizzata al recesso dal contratto di Commissione a favore di un contratto di fornitura.

Durante i primi sei mesi di durata del contratto di commissione, riconosciuto e considerato ad ogni effetto come periodo di prova, sia la Committente che il Commissionario potranno recedere dal contratto mediante invio di raccomandata A/R con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso rispetto al previsto recesso. La comunicazione di recesso, durante il periodo di prova di cui sopra, non avrà necessità di motivazione e non comporta il riconoscimento di alcuna indennità. Non è previsto alcun periodo di prova nel caso il Commissionario avesse, prima della stipula del Contratto di Commissione, un rapporto contrattuale di gestione ad altro e diverso titolo relativo al medesimo punto vendita.

Al termine del contratto o in caso di recesso o risoluzione anticipata e, più in generale, in ogni ipotesi di sua cessazione, il Commissionario dovrà restituire immediatamente alla Committente il punto vendita libero da persone e cose di proprietà del Commissionario stesso.

11. CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Ferme restando le clausole risolutive espresse previste nel contratto di affidamento in uso gratuito, le Parti convengono che il Contratto di Commissione e il collegato contratto di affidamento si risolveranno, altresì, espressamente ai sensi dell'art. 1456 C.C. al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- a) inadempimento dell'obbligo del Commissionario del versamento del ricavato delle vendite dei prodotti effettuate per conto della Committente;
- b) violazione da parte del Commissionario del divieto di concorrenza o dell'obbligo di esclusiva;
- c) comprovata alterazione/manipolazione del Commissionario, con intenti fraudolenti, dei prodotti oggetto del presente Contratto;
- d) manomissione fraudolenta dei sigilli e di ogni strumento di misurazione rilevata da organi di polizia giudiziaria;
- e) ripetuta violazione, contestata dalla Committente, di disposizioni di legge, decreti e normative che possano determinare, in modo certo ed univoco, danni alla Committente stessa;
- f) rimozione, alterazione ed illecita apposizione o utilizzo dei segni distintivi del marchio della Committente;
- g) cessione del Contratto o modifica della titolarità del Commissionario;
- h) chiusura, anche parziale, del punto vendita, fatti salvi casi avvenuti a causa di motivi di forza maggiore;
- i) reiterata inadeguata custodia dei beni necessari all'espletamento dell'incarico, di cui all'oggetto del contratto, che determina pregiudizio ai beni stessi e all'incasso;
- j) mancata applicazione dei prezzi e delle condizioni di vendita al pubblico dei prodotti comunicati dalla Committente, ferma restando la possibilità del Commissionario di variare solo in riduzione i prezzi comunicati con oneri a proprio carico;
- k) mancato rilascio delle garanzie o cessazione dell'efficacia delle garanzie senza preventiva autorizzazione della Committente o loro sostituzione con nuove garanzie, secondo quanto definito negli Accordi aziendali necessari per il recepimento del presente schema;
- l) il venire meno, da parte del Commissionario, dei requisiti di onorabilità, secondo quanto definito negli Accordi aziendali.

Ulteriori o diverse clausole risolutive espresse saranno previste attraverso gli Accordi aziendali.

12. RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Il Commissionario assume l'onere delle sole spese relative all'esercizio della propria attività quali, a titolo di esempio, quelle relative a:

- a) utenze per energia elettrica, illuminazione e forza elettromotrice (con esplicita esclusione di quelle necessarie alla distribuzione di metano eventualmente presente sul punto vendita), acqua e linee per telecomunicazioni;



b) asporto e smaltimento a termini di legge dei rifiuti prodotti con l'esercizio della propria attività;

c) personale dipendente eventualmente necessario all'esercizio dell'attività;

d) acquisizione delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio del commercio.

Sono a carico della Committente le spese, imposte e oneri relativi all'esercizio dell'impianto quali, a titolo di esempio, quelli relativi a:

a) eventuali canoni di locazione degli immobili o tasse per l'occupazione dell'area pubblica in cui l'impianto insiste o diritti derivanti da obbligazioni assunte con i Concessionari della rete;

b) insegne pubblicitarie, passi carrabili e pedonali;

c) allacciamento delle fognature e smaltimento di acque reflue di piazzale;

d) certificazione e verifica metrologica degli strumenti di misura destinati alla distribuzione dei carburanti;

e) l'utenza per energia elettrica, illuminazione e forza elettromotrice necessaria alla distribuzione di metano eventualmente presente sul punto vendita.

13. GARANZIE

Oltre quella di cui al precedente punto 7., il Commissionario dovrà stipulare, a favore della Committente, idonea garanzia bancaria o, se previsto dalla Committente, altri strumenti di garanzia sempre autonomi ed a prima richiesta, rilasciati da primario istituto di credito o primaria compagnia di assicurazione, a garanzia esclusivamente, salvo quanto eventualmente ulteriormente previsto negli Accordi aziendali, della puntuale esecuzione dell'obbligo di riversare il ricavato delle vendite dei prodotti oggetto del presente Contratto, anche in caso di smarrimento, furto e/o rapina del ricavato delle vendite, sino alla concorrenza di un importo i cui criteri per la definizione ed eventuale adeguamento nel corso del tempo sono convenuti negli Accordi aziendali.

14. LICENZE

Alla scadenza del presente contratto o, in caso di recesso o di risoluzione anticipata, alla data del recesso o della risoluzione anticipata, il Commissionario riconsegnerà al competente Ufficio Tecnico di Finanza la licenza fiscale in originale se allo stesso intestata.

15. MODIFICHE

Tenuto conto del quadro normativo da cui trae origine e legittimità, qualunque modifica di quanto previsto alla presente tipologia contrattuale, salvo quanto disciplinato negli Accordi aziendali di cui al successivo articolo 16, potrà essere introdotta solo ed esclusivamente attraverso la sottoscrizione di un apposito Accordo sottoscritto a livello nazionale tra Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale e titolari di autorizzazione e/o concessione, a pena di nullità secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

16. CONDIZIONI PER APPLICAZIONE SCHEMA CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 10., la presente tipologia contrattuale è applicabile, previa la necessaria e preventiva definizione attraverso gli Accordi aziendali degli aspetti di maggior dettaglio costituiti almeno dai seguenti elementi:

- a) i criteri per la determinazione della provvigione nonché di eventuali ulteriori riconoscimenti economici da riconoscersi a favore della Commissionaria per la vendita dei prodotti oggetto del Contratto;
- b) le modalità con le quali la Commissionaria dovrà effettuare il versamento del ricavato delle vendite dei prodotti a favore della Committente;
- c) la ripartizione delle spese;
- d) i criteri per la definizione e l'eventuale adeguamento nel corso del tempo di una garanzia bancaria o eventualmente, se previsto dalla Committente, assicurativa autonoma ed a prima richiesta, rilasciata da primario istituto di credito o primaria compagnia di assicurazione, a garanzia del puntuale versamento da parte della Commissionaria del ricavato delle vendite dei prodotti a favore della Committente;
- e) l'inserimento eventuale di nuove e diverse clausole risolutive espresse oltre quelle previste nello schema contrattuale;
- f) le condizioni per l'attivazione dell'istituto della reversibilità dal contratto di commissione in favore del contratto di fornitura;
- g) le disposizioni discendenti dalla normativa antimafia e anticorruzione, nonché quelle riguardanti il codice etico aziendale e le responsabilità amministrative.

Gli aspetti di maggior dettaglio del presente schema contrattuale, come sopra meglio specificati, saranno definiti attraverso Accordi sottoscritti secondo quanto previsto dall'art. 19 della Legge 57/2001 tra ciascun titolare di concessione e le associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale (Accordi aziendali). Di tali Accordi aziendali le parti firmatarie devono dare comunicazione congiunta alla Direzione competente del Ministero Sviluppo Economico.

